

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

99° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

(Notturna)

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme concernenti l'attività di acquacoltura» (3079), d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 9
CASCIA (Com.-PDS)	4, 5, 11
DIANA (DC), relatore alla Commissione	3, 5, 8 e passim
EMO CAPODILISTA (DC)	8
FACCHIANO (PSDI), ministro della marina mercantile	3, 6, 7 e passim
MICOLINI (DC), relatore alla Commissione	2, 7, 9
MOLTISANTI (MSI-DN)	11
NEBBIA (Sin. Ind.)	4, 11
NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	7, 8

I lavori hanno inizio alle ore 21,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti l'attività di acquacoltura» (3079), d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme concernenti l'attività di acquacoltura», d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 18 dicembre 1991. Ringrazio il ministro Facchiano e il sottosegretario Noci, presenti ai nostri lavori, nonché il sottosegretario Ricciuti che, a dimostrazione del suo costante interessamento, è sempre presente.

Ricordo che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità al disegno di legge al nostro esame.

Dò invece lettura del parere della 8^a Commissione permanente:

«La 8^a Commissione permanente del Senato, esaminato il disegno di legge, esprime all'unanimità parere favorevole, a condizione che al comma 2 dell'articolo 2 le parole: «sia in acque dolci che salmastre» siano sostituite dalle seguenti «in acque dolci», ciò in quanto la configurazione delle operazioni in acque dolci come attività agricole comporterebbe la perdita per gli imprenditori dei benefici previsti dalla legge.

Annuncio quindi che è stato presentato dal ministro Facchiano un emendamento all'articolo 2, in riferimento alla condizione espressa nel parere della Commissione lavori pubblici.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, io ho già svolto la relazione prima della richiesta dei pareri che ci sono regolarmente pervenuti.

Circa l'osservazione contenuta nel parere della 8^a Commissione permanente, esprimerò il mio parere alla fine sull'emendamento del Governo avendo anche la possibilità di avere qua il Ministro, oltre che la possibilità di avere chiarimenti anche per un incontro che ho avuto con i colleghi della Camera in ordine a questo problema.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Micolini e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne lettura:

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

È approvato.

Art. 2.

1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre.

A questo articolo è stato presentato dal Ministro della marina mercantile un emendamento, che mi pare in linea con le osservazioni della 8^a Commissione, cioè quello volto a sostituire, al comma 2, le parole: «sia in acque dolci sia in acque salmastre» con le parole: «in acque dolci».

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Io credo che illustrazione di questo emendamento sia nella motivazione stessa che ne dà la 8^a Commissione.

Devo aggiungere che, a prescindere da una collocazione poco opportuna di questa frase in questo contesto (perchè scrivere «in acque salmastre» significa praticamente sottrarre alla competenza del Ministero della marina mercantile questa parte dell'acquacoltura), ho avuto una serie di proteste da parte degli operatori del settore perchè, se passasse così com'è il testo dell'articolo 2, tutti gli imprenditori sarebbero privati di quei benefici di cui si parla nella motivazione del parere della 8^a Commissione, la cui entità è piuttosto ragguardevole perchè si tratta di 60-70 miliardi di lire l'anno.

DIANA. Signor Presidente, io mi rendo conto dei motivi che spingono il Ministero della marina mercantile a presentare questo emendamento e, per la verità, credo che anche le motivazioni addotte dalla 8^a Commissione non possano non farci riflettere. Per un settore come quello dell'acquacoltura in acque salmastre, certamente i 60-70 miliardi (mi pare che a tanto ammonti il contributo percepito) rappresentano un contributo importante che, se dovesse venir meno, indubbiamente creerebbe a questa imprenditoria qualche problema in più.

Peraltro non mi sembra che noi possiamo fare delle leggi in funzione di quelli che possono essere interessi pure legittimi di una categoria e neppure – mi consenta il Ministro – per rispettare le competenze di questo o di quel Ministero; noi dobbiamo vedere se in termini di diritto l'attività di allevamento del pesce è da considerarsi come tutte le altre attività di allevamento e quindi – come è stato stabilito anche chiarissimamente – attività agricola. Noi abbiamo detto che qualunque forma di allevamento è da considerarsi attività agricola (è il legislatore che ha affermato questo) e in queste attività rientrano anche le attività di allevamento del pesce, sia che si faccia in acque dolci sia che si faccia in acque salmastre: come potremmo distinguere nel delta di un fiume dove finiscono le acque dolci e dove le salmastre? E perchè alcune specie, che possono essere allevate tanto in acque dolci che salmastre, se allevate in acque salmastre vengono considerate pesca e se allevate in acque dolci agricoltura? Ecco, credo che tutti questi motivi ci dovrebbero spingere a lasciare il testo così com'è pervenuto dalla Camera.

Direi che vi è un motivo di più, cioè che l'articolo 38 del Trattato di Roma, della normativa comunitaria alla quale noi dobbiamo necessariamente adeguarci, dice esplicitamente che prodotti agricoli sono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, quindi non lascia dubbi sul fatto che qualsiasi allevamento di pesce (qui si parla di pesca) debba essere considerato attività agricola.

Ecco perchè credo che la normativa al nostro esame dovrebbe essere approvata senza modifiche perchè ci rendiamo conto che siamo al termine della legislatura e che qualunque modifica introdotta dal Senato avrebbe difficoltà ad essere recepita dalla Camera. Si tratta solo di vedere se vogliamo approvare questo disegno di legge o se vogliamo rimandare il discorso per l'ennesima volta. Personalmente sarei dell'avviso di superare dubbi ai quali sono certo attento, ma che in questa sede non possono trovare spazio.

NEBBIA. Signor Presidente, anch'io sono contrario a questo emendamento. Parto dal presupposto che la stessa definizione delle parole «acqua dolce» e «acque salmastre» è estremamente vaga.

Infatti, partendo dal fatto che l'acqua di mare ha 35 grammi al litro di sale, un'acqua salmastra come può essere definita? Forse a 2 grammi di sale per litro è salmastra? A 20 grammi per litro è salmastra?

Ritengo pertanto che l'interpretazione corretta sia data dal testo che abbiamo di fronte e sul quale esprimo parere favorevole e cioè, indipendentemente dalla salinità – qui non definita – dell'acqua salmastra, vada riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo a quelli che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo.

Ora siccome i nostri stagni costieri, per definizione, per l'interscambio che esiste con l'acqua di mare sono salmastri, suggerirei di lasciare invariato il testo pervenutoci che mi sembra sufficientemente chiaro.

CASCIA. Signor Presidente, vorrei che fosse rinviata a domani l'approvazione di questo provvedimento perchè sta emergendo un problema che non era stato evidenziato in precedenza nel lavoro fatto dalla Camera.

DIANA. Al contrario, senatore Cascia, ci sono moltissime pagine scritte su questo argomento.

CASCIA. Anche se la questione fosse stata approfondita, chiedo ugualmente il rinvio a domani perchè abbiamo molto discusso e ci siamo resi conto dei problemi.

Faccio questa richiesta perchè noi non dobbiamo decidere in un modo o nell'altro di fronte a questo emendamento, in virtù delle diverse competenze ministeriali se si tratti di acque dolci o di acque salmastre.

Ora, per rispondere al dettato della legislazione nazionale e della legislazione comunitaria, nel tempo si sono sviluppate le attività di imprenditori che hanno usufruito anche di sostegno e provvidenza. Pertanto intervenire chirurgicamente con un provvedimento, magari sulla base di un principio astratto per cui chi alleva - qualunque sia l'animale allevato - è un imprenditore agricolo, tale principio astratto tradotto in norma di legge può arrecare dei danni ad una area imprenditoriale (anche se modesta) e la questione viene evidenziata sia dalla 8^a Commissione, sia dal Governo presentatore dell'emendamento. Non dobbiamo approvare un provvedimento che può provocare dei danni e dico questo senza alcuna visione corporativa, ma per il fatto che un certo tipo di economia si è sviluppa anche sulla base di una politica delle istituzioni che hanno stabilito delle provvidenze di cui hanno usufruito questi imprenditori.

Se i termini della questione stanno in questo modo, un giorno di riflessione credo sia bene prenderlo. Si tratta, comunque, di una opinione che desideravo esprimere di fronte all'emendamento presentato e alla questione sollevata.

DIANA. Signor Presidente, esiste un intero volume su questo argomento, ed abbiamo avuto modo di riflettere in questi giorni. L'argomento è stato sviscerato in ogni sua parte dall'altro ramo del Parlamento e sono state citate anche le sentenze della Corte di cassazione e la legislazione comunitaria. È stato affrontato anche il problema dei benefici che riceve il settore e il suo particolare inserimento nell'ambito delle competenze del Ministero della marina mercantile.

Tra l'altro ricordo al senatore Cascia che quando abbiamo discusso la normativa che prevedeva essere agricoltura ogni forma di allevamento, abbiamo avuto al contrario una serie di osservazioni perchè si diceva che se rientrasse nell'attività agricola un certo tipo di allevamento (visoni, animali da pelliccia, eccetera), questo tipo di allevamento verrebbe a beneficiare delle facilitazioni concesse all'agricoltura per il trattamento previdenziale, per il credito agrario, eccetera. In quel caso veniva addirittura messo in risalto un trattamento privilegiato che veniva assegnato a coloro che erano iscritti al settore agricolo.

Ora in questo caso il settore verrebbe a perdere, secondo le stime fatte, 60-70 miliardi. Credo invece che, per altro verso, questo collocamento agricolo possa trovare una forma compensativa e, a conti fatti, non perderebbe quasi nulla.

Quindi, se si tratta di un giorno in più non faccio obiezioni, ma ritengo che l'approfondimento sia stato fatto, per cui un giorno in più

non credo possa servire a cambiare un parere già sufficientemente meditato.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di rinvio deve decidere la Commissione. Abbiamo fin d'ora elementi per decidere, ma se la Commissione desidera l'aggiornamento, il Presidente registrerà la volontà della Commissione.

Al di là dell'aspetto - di per se giusto - relativo alle competenze ministeriali, credo che presieda alle argomentazioni del senatore Diana una preoccupazione di ordine operativo.

Nonostante l'autorevolezza delle posizioni qui egregiamente rappresentate, nonchè il parere espresso dalla 8^a Commissione, non sono convinto che l'approvazione di questo disegno di legge comporterebbe la decadenza di quei benefici di cui giustamente si preoccupa il senatore Cascia, qualora essi venissero effettivamente perduti.

Al riguardo faccio presente che sia il regolamento n. 4028 del 1986, sia la legge n. 41 del 1982 (quella che stabilisce il piano triennale per la pesca) prescindono - in base a quanto ho potuto rilevare - dalla valutazione soggettiva di coloro che esercitano la pesca stessa.

Giustamente il senatore Diana ha richiamato la disposizione comunitaria nella quale, in maniera chiara, viene definita la pesca. Tuttavia i senatori di questa Commissione conoscono molto meglio di me l'esistenza di un orientamento - nato prima in sede scientifica, poi in sede giuridica - che è stato assecondato sia dall'ordinamento italiano, sia dal stesso Senato.

Detto orientamento è volto a qualificare l'attività di acquacoltura secondo riferimenti oggettivi. In effetti sarebbe una distonia ed una disarmonia, rispetto al sistema legislativo ormai consolidato, non considerare agricolo l'attività di allevamento ittico soltanto perchè svolta in acque salmastre. A mio avviso ciò non è in contraddizione con la disciplina ed i regolamenti comunitari.

Alla luce di ciò, la norma al nostro esame, peraltro già licenziata dalla Camera dei deputati, non può che essere approvata anche dal Senato.

Nell'intento di dare un contributo di riflessioni alla discussione, dichiaro comunque di essere pronto a ricredermi qualora venga dimostrata la inesattezza di tale mia interpretazione.

Ribadisco comunque la convinzione che i regolamenti possano essere interpretati senza forzature che comportino la decadenza e la perdita dei benefici in parola.

FACCHIANO, ministro della marina mercantile. Nel ritenere superfluo sottolineare che, nella specie, non si tratta di difendere le competenze del Ministero della marina mercantile, mi sembra abbastanza azzardato - dal punto di vista giuridico - liquidare *d'embliè* questi problemi, in quanto esiste a monte una legislazione con la quale il provvedimento al nostro esame, se approvato, verrà certamente in rotta di collisione.

Al riguardo ricordo le provvidenze previste dalla legge n. 41 del 1982 ed il piano triennale della pesca marittima che dovrebbero essere attentamente valutati (oltre a tenere in giusta considerazione altri

importanti aspetti di carattere costituzionale) proprio in riferimento al disegno di legge al nostro esame, onde verificare se esista o meno una sintonia tra loro.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Ministro, vorrei sapere: lei nell'approvare i provvedimenti rivolge attenzione ai soggetti interessati oppure ai progetti proposti?

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Senatore Micolini, quando mi appresto ad esaminare una legge, non posso che prendere atto di ciò che essa afferma, cercando di interpretare alla lettera il contenuto della norma e, nel caso specifico, è importante distinguere le zone demaniali da quelle private.

Personalmente cerco di dare un contributo alla discussione, preoccupandomi anche di quegli imprenditori che hanno sollecitato energicamente la definizione di tale provvedimento.

La proposta formulata nell'originario testo governativo escludeva le zone salmastre.

In base a quanto mi è stato riferito su ciò che è stato oggetto di discussione in sede di Camera dei deputati (in quanto non ho partecipato alle sedute perchè convinto che il provvedimento andasse *de plano*), mi risulta che si è ritenuto che le zone salmastre dovessero essere escluse da tale provvedimento in quanto demanio marittimo: non so infatti come tali zone possano ricadere nel concetto di imprenditoria agricola.

Faccio presente inoltre che il mio punto di vista è condiviso anche dagli attuali acquacoltori delle zone salmastre.

Personalmente, oltre a preoccuparmi della possibilità che tali soggetti possano perdere queste provvidenze, sottolineo la rilevanza dell'aspetto costituzionale, ovvero del rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia di competenze delle regioni. Considerata la necessità di non scontrarsi con le competenze previste ed attribuite costituzionalmente, ritengo che, nel caso specifico, le regioni eserciterebbero una competenza su delle zone non previste dalla Costituzione.

Nel sottolineare tale dubbio, mi rimetto comunque alla volontà della Commissione.

NOCI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Signor Presidente, desidero fare una precisazione per rassicurare il senatore Cascia.

In occasione della discussione alla Camera dei deputati di una proposta di legge avanzata da alcuni parlamentari sull'acquacoltura, ci siamo soffermati sulla necessità di approfondire, in maniera adeguata, il tema della definizione e della dimensione effettiva dell'acquacoltura, in quanto, nella situazione attuale, mancando una precisa definizione di acquacoltore qualsiasi soggetto potrebbe definirsi tale se lo ritenesse più confacente ai propri interessi di fronte al fisco.

Considerato poi che non si sta parlando in senso lato di pesca, bensì di allevamenti, è sembrato giusto dover affermare che sono acquacoltori gli imprenditori agricoli che sono sottoposti a delle regole di carattere economico e fiscale ben determinate e note.

Si trattava infatti di evitare che i numerosi ristoratori che detengono oggi allevamenti di pesca, non girino le proprie fatture, facendo così risultare soltanto la vendita ed eludendo conseguentemente il fisco.

Non è inoltre indifferente parlare di acque di fiume o di acque salmastre. Abbiamo affrontato tale aspetto più volte, anche con il senatore Diana. Se prendiamo per esempio una zona come quella delle Valli di Comacchio dove l'acquacoltura è particolarmente sviluppata, le provvidenze non sono legate a qualche soggetto economico bensì sono legate al progetto che si intende realizzare. Se un soggetto ritiene di voler diventare acquacoltore, lo può fare nella misura in cui diventa imprenditore agricolo in termini di allevamento. Qualora però affrontassimo tale problema prendendo a base il concetto di pesca e non quello di allevamento, il ragionamento da seguire cambierebbe completamente.

È proprio in tale visione che abbiamo ritenuto opportuno conferire una dimensione giuridica a tali principi, al fine di salvaguardare i principi fiscali ed economici che sono necessari in tale contesto. Queste sono le ragioni che hanno portato al voto all'unanimità da parte della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

EMO CAPODILISTA. Io sono perplesso su una cosa che ha detto il sottosegretario Noci, cioè che un ristoratore, un somministratore di cibi e bevande che abbia un'impresa commerciale, il quale *a latere* allevi dei pesci, avrebbe un beneficio fiscale invece di una grossa perdita fiscale, perchè se questi pesci li prende dalla vasca e li mette sul tavolo dei suoi clienti non può scaricare in nessun modo la spesa per l'acquisto dei pesci nè l'IVA per la fattura. È esattamente il contrario.

NOCI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Ma non fa neanche le fatture.

EMO CAPODILISTA. Ma allora, se è un evasore totale e non fa le fatture, è un altro discorso.

Volevo solo dimostrare che un allevatore il quale a un certo punto, attraverso l'agriturismo, per esempio, viene trasformato in somministratore di cibi e bevande, ha un aggravio fiscale, non un risparmio fiscale, perchè non può detrarre dal fatturato la spesa per l'acquisto di questi prodotti. Volevo precisare solo questo.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Intervengo soltanto per una brevissima osservazione.

Il Ministro non me ne voglia, ma mi pare che ci sia una sentenza recentissima della Corte costituzionale la quale dice che, ove vi sia contrasto fra la legislazione nazionale e la legislazione comunitaria, prevale comunque la legislazione comunitaria. In questo caso, come ha ricordato il Ministro, c'è probabilmente una sovrapposizione e un accavallamento di normative, però credo che l'articolo 38 del Trattato di Roma tagli la testa al toro, come si dice, perchè è lapalissiano.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Lei sa che ci sono anche altri problemi che sorgono, per esempio problemi di porti, e

purtroppo non è così semplice che prevalga sempre la normativa comunitaria.

DIANA. Però la Corte in questo senso si è espressa.
Altra osservazione è che qui parliamo di acque interne...

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Questo è il punto.

DIANA. ...e le acque interne comunque esulano dalla competenza del Ministro della marina mercantile.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Certamente. Credo che sia impropria la dizione, «salmastre», della frase; quello che voi dite a me va benissimo, anche quello che dice il sottosegretario Noci. Il problema è sorto per la dizione letterale del testo dell'articolo 2, che comincia con questa affermazione categorica, diciamo perentoria: «L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti», quindi anche delle altre leggi bastava che dicesse solamente: «Agli effetti della presente legge» e andava benissimo; invece qui si dice «a tutti gli effetti» e questo, oltre ad introdurre una situazione che darà luogo a contenzioso e quindi farà arricchire gli avvocati, certamente, va al di là della portata di questa legge e invade anche altri campi, perchè qui si dice, appunto, «a tutti gli effetti», quindi non solamente agli effetti di questa legge, il che per me andrebbe benissimo.

DIANA. Ma altrettanto categorico è sostituire le parole «acque salmastre» con le parole «acque dolci».

PRESIDENTE. Se mi è permesso intervenire in questo dibattito elevato e per un chiarimento, secondo me la frase «a tutti gli effetti» ha un'altra valenza, cioè: a tutti gli effetti sostanziali, fiscali, previdenziali, assicurativi; questo è il senso della espressione «a tutti gli effetti», non può significare agli effetti di valicare altre leggi, perchè sarebbe una frase ultronea; già la legge, se e in quanto modifica una legislazione precedente, ha sempre valenza superiore a leggi precedenti con le quali si pone in contrasto o che implicitamente abroga. Se qui è messa questa frase (e mi pare che la Camera la abbia messa opportunamente) è perchè essa ha questo significato, cioè a tutti gli effetti, ripeto, economici, previdenziali, assicurativi, sostanziali, relativamente all'acquacoltura.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Il relatore, dopo aver ascoltato e prima di tutto ringraziato in maniera particolare il senatore Nebbia, il senatore Diana, il ministro Facchiano e il sottosegretario Noci, considera che comunque questo disegno di legge, dopo l'ampia discussione che abbiamo qui svolto, debba essere così approvato. Quindi, per quel che lo riguarda, è nettamente contrario all'approvazione dell'emendamento predisposto dal ministro Facchiano, anche perchè considera che comunque qui parliamo di allevamenti e quindi parliamo di un'attività professionale propria, indicata, ben definita; e, da questo punto di vista, le considerazioni, quindi le analisi di carattere

nazionale e comunitario ci impongono anche una soluzione ben definita. Chiedo ai colleghi che si prosegua nell'esame e nell'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cascia se mantiene la sua proposta di rinvio. Devo aggiungere che il Governo, attraverso il sottosegretario Noci, mi ha detto che domani gli onorevoli deputati sono impegnati anche per la fiducia, quindi è molto difficile per loro assicurare la presenza ad un'ora determinata. Se il senatore Cascia mantiene la sua proposta, la metto in votazione; se invece la ritira, proseguiamo nei nostri lavori.

CASCIA. Signor Presidente, io prendo atto della contrarietà della Commissione a un eventuale rinvio e quindi ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal ministro Facchiano, volto a sostituire, al comma 2 dell'articolo 2, le parole: «sia in acque dolci sia in acque salmastre» con le parole: «in acque dolci».

CASCIA. Signor Presidente, io dichiaro che il nostro Gruppo si astiene dalla votazione su quest'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal ministro Facchiano di cui ho dato testè comunicazione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi.
Ne dò lettura:

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CASCIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo a questo disegno di legge.

MOLTISANTI. Anch'io intervengo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo.

NEBBIA. Annuncio il voto favorevole della Sinistra indipendente.

DIANA. Ovviamente annuncio anche il voto favorevole della Democrazia Cristiana.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 21,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA